

ALUNNI STRANIERI E ASSENZE PROLUNGATE

In caso di mancata frequenza del minore in obbligo scolastico (italiano o straniero), in assenza di riscontri da parte delle famiglie, occorre segnalare al Sindaco del Comune.

Poiché in base alla normativa vigente non vi è alcuna distinzione tra alunni italiani e stranieri (regolari o irregolari che siano), la stessa procedura va adottata anche per essi. A questo scopo l'area educazione del Comune di Trieste sta predisponendo uno schema di prassi per creare una certa uniformità, evitando che ogni scuola si rivolga ad un ente o ufficio diverso.

In estrema sintesi l'art. 45 comma 1 del DPR 394/99 e succ. modifiche recita: "***I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani***". Non vi è quindi alcuna ragione, da parte delle segreterie, di comunicare le assenze prolungate di un studente straniero (regolare o irregolare che sia) ad un ente diverso da quello riservato agli italiani.

Risulta quindi errata la prassi di segnalare questi casi all'Ufficio Immigrazione della Questura o alle forze dell'ordine; l'unico destinatario deve essere il Sindaco.

Nel momento in cui l'ente che deve garantire l'istruzione denuncia di fatto alle forze dell'ordine una posizione irregolare di soggiorno di un minore iscritto viene annullato di fatto il diritto all'obbligo scolastico, come principio della norma.

Occorre inoltre ricordare che le stesse Linee Guida del MIUR (CM n.24 del 1/3/2006) specificano che non vi è obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che frequentano la scuola, esercitando un diritto riconosciuto dalla legge.

Testo elaborato da Claudia Virili, in collaborazione con il dott. Denis Lena (Centro Servizi per Cittadini Extracomunitari del Comune di Trieste).